

Dati fiscali senza frontiere

Con la direttiva Dac 8 si attua un sistema di sorveglianza tributaria in cui ogni informazione economica è accessibile, incrociabile e centralizzata a livello Ue

Dal 2026 nessun reddito sarà più "estero" e nessuna criptovaluta potrà più dirsi davvero invisibile. Con il recepimento della direttiva Dac 8, l'Italia aderisce a un progetto europeo che, dietro la bandiera della cooperazione fiscale, costruisce un sistema di sorveglianza tributaria senza precedenti, in cui ogni informazione economica sarà accessibile, incrociabile e centralizzata a livello sovranazionale.

Rizzi a pag. 3

Con la Dac 8, l'Italia aderisce a un progetto Ue di sorveglianza tributaria senza precedenti

Informazioni fiscali pronto uso

Dati accessibili e incrociabili. Fari su redditi e criptovalute

Uno degli elementi della Dac 8 è l'eliminazione della facoltà selettiva prima concessa agli Stati, che consentiva di scegliere quali categorie di reddito includere nello scambio automatico

Con la Dac 8 e il recepimento del Crypto-asset reporting framework (Carf) dell'Ocse, l'Italia istituirà un registro digitale centralizzato delle operazioni in criptovalute

*Pagina a cura
di* **MATTEO RIZZI**

Dal 2026 nessun reddito sarà più "estero" e nessuna criptovaluta potrà più dirsi davvero invisibile. Con l'approvazione preliminare l'8 ottobre 2025 del decreto legislativo che recepisce la direttiva Dac 8, l'Italia aderisce a un progetto europeo che, dietro la bandiera della cooperazione fiscale, costruisce un sistema di sorveglianza tributaria senza precedenti, in cui ogni informazione economica sarà accessibile, incrociabile e centralizzata a livello sovranazionale. Il decreto legislativo recepisce in particolare la direttiva (Ue) 2023/2226, nota appunto come Dac 8, che modifica la direttiva 2011/16/Ue sulla cooperazione amministrativa in ambito fiscale (la cosiddetta Dac, Directive on admini-

strative cooperation). Il provvedimento, in vigore dal 1° gennaio 2026, amplia sensibilmente l'obbligo di scambio automatico di informazioni fiscali tra gli Stati membri dell'Unione europea, includendo nuove categorie di reddito, ruling fiscali transfrontalieri e, per la prima volta, le cryptoattività.

La Dac 8 è l'ottavo aggiornamento di una serie di direttive comunitarie nate con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza fiscale e migliorare la cooperazione tra le amministrazioni finanziarie dell'Ue, contrastando l'evasione, l'elusione fiscale e le asimmetrie informative tra giurisdizioni. Dopo il passaggio in parlamento e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i dettagli operativi verranno definiti da regolamenti secondari dell'Agenzia delle entrate, che specificheranno

formati elettronici, modalità di invio, scadenze e standard tecnici. Il Ministero dell'Economia pubblicherà annualmente un elenco aggiornato delle giurisdizioni extra-Ue qualificate, cioè ritenute idonee a scambiare informazioni in modo reciproco ed efficace.

Scambio automatico esteso e obbligatorio. Uno degli elementi centrali della Dac 8 è l'eliminazione della facoltà selettiva precedentemente concessa agli Stati membri, che consentiva loro di scegliere quali categorie di reddito includere



nello scambio automatico. Dal 2026, l'Italia (come tutti gli altri Stati membri) dovrà obbligatoriamente scambiare informazioni su tutte le categorie di reddito previste dalla direttiva del 2011, tra cui:

- redditi da lavoro dipendente;
- compensi da amministratore;
- pensioni;
- redditi da polizze assicurative sulla vita;
- redditi immobiliari.

Questa armonizzazione obbligatoria è pensata per eliminare le disomogeneità tra paesi, che in passato hanno causato carenze informative strutturali, ostacolando le verifiche incrociate e incentivando fenomeni di regulatory arbitrage (cioè la scelta strategica di paesi con regole più deboli).

In concreto, ciò significa che, ad esempio, un contribuente italiano che percepisce redditi da lavoro in Germania o pensioni in Francia sarà oggetto di una comunicazione fiscale automatica, che consentirà all'Agenzia delle Entrate di monitorare la sua posizione in modo completo e coerente, senza necessità di ulteriori richieste di cooperazione.

Ruling fiscali transfrontalieri. Un'altra innovazione riguarda l'estensione del meccanismo di scambio automatico anche ai ruling fiscali che interessano persone fisiche, oltre alle imprese. I ruling, ossia accordi preventivi tra contribuenti e autorità fiscali che definiscono in anticipo il trattamento fiscale di una determinata operazione, diventano oggetto di comunicazione obbligatoria tra Stati membri quando il valore dell'operazione supera 1,5 milioni di euro e presenta elementi transfrontalieri.

Il sistema, già in parte operativo per le multinazionali, mira ora ad intercettare anche forme più sofisticate di pianificazione fiscale individuale, spesso utilizzate da grandi patrimoni mobiliari e immobiliari per ottimizzare la propria tassazione mediante il trasferimento di residenza o la frammentazione della base imponibile tra più paesi.

Restano invece esclusi

dal perimetro dello scambio i ruling riguardanti:

- ritenute su stipendi o compensi da lavoro dipendente;
- ritenute su compensi da amministratore;
- trattamenti fiscali delle pensioni pagate a non residenti.

Numero di Identificazione Fiscale (Tin). Per rendere efficace lo scambio di informazioni, la Dac 8 introduce l'obbligo, dal 2028, di inserire nei ruling e nelle comunicazioni fiscali il Tin (Tax identification number) del contribuente, cioè il numero di identificazione fiscale estero.

Dal 2030, il Tin sarà un dato standard e obbligatorio anche nei flussi di comunicazione ordinari (es. stipendi, pensioni), con l'obiettivo di migliorare il matching dei dati tra amministrazioni ed evitare che l'assenza o l'incompatibilità degli identificativi nazionali ostacoli l'effettiva tracciabilità.

Il quadro europeo per le cryptoattività. La novità più strutturale introdotta dalla Dac 8 è l'inclusione delle cryptoattività nel perimetro dello scambio automatico. L'assenza di regole uniformi sul piano fiscale ha infatti reso questo settore altamente esposto a fenomeni di evasione, opacità e spostamento illecito di capitali.

Con la Dac 8 e il recepimento del Crypto-asset reporting framework (Carf) dell'Ocse, l'Italia istituirà un registro digitale centralizzato delle operazioni in criptovalute. A partire dal 2026, i Crypto-asset service providers (Casp) — ovvero piattaforme di scambio, custodi, wallet provider e altri intermediari — saranno obbligati a trasmettere ogni anno all'Agenzia delle Entrate dati dettagliati relativi a:

- identità e codice fiscale dei titolari;
- saldi dei wallet;
- numero, tipologia e valore delle operazioni effettuate;
- movimenti significativi (acquisti, vendite, trasferimenti);
- pagamenti retail superiori a 50.000 dollari.

Obblighi di registrazione e due diligence. I Casp dovranno registrarsi presso l'Agenzia delle En-

trate, salvo che operino già in altri Stati Ue e siano autorizzati ai sensi della regolamentazione MiCAR. In caso contrario, l'attività sarà soggetta a limitazioni o esclusa dal mercato italiano.

Gli operatori dovranno inoltre adempiere a nuovi obblighi di due diligence, simili a quelli già previsti in ambito antiriciclaggio (Aml), tra cui:

- raccolta e aggiornamento periodico di autocertificazioni di residenza fiscale;
- identificazione dei titolari effettivi delle entità giuridiche clienti;
- raccolta dei dati identificativi completi (nome, data e luogo di nascita, indirizzo, giurisdizione fiscale, Tin);
- conservazione dei dati per 10 anni;
- blocco degli account in caso di mancato invio della documentazione dopo due solleciti.

Sanzioni e poteri sanzionatori dell'Agenzia delle entrate. Il decreto stabilisce un sistema sanzionatorio rigido per chi non rispetta gli obblighi di comunicazione e due diligence: le sanzioni amministrative vanno da 1.500 a 15.000 euro per ciascuna violazione, con possibilità di cumulo.

In caso di inadempienze reiterate, la registrazione del fornitore potrà essere revocata, impedendo l'operatività sul territorio nazionale.

È inoltre previsto un rafforzamento della cooperazione tra autorità di vigilanza: Banca d'Italia e Consob dovranno trasmettere annualmente l'elenco dei Casp autorizzati alla stessa Agenzia delle Entrate, con l'obiettivo di armonizzare controlli fiscali e finanziari.

Modifiche alla normativa Fatca e rapporti con l'estero. Il decreto modifica anche la normativa nazionale che recepisce il Foreign account tax compliance Act (Fatca), l'accordo bilaterale tra Italia e Stati Uniti per lo scambio di informazioni su conti finanziari detenuti da cittadini statunitensi.

A partire dal 2026, le istituzioni finanziarie italiane dovranno segnalare anche i ruoli svolti dai titolari effettivi di entità d'investimento, e — entro il 2028 —

estendere tale obbligo anche ai conti preesistenti di entità non residenti, chiudendo così un'importante falla nei controlli transfrontalieri.

— © Riproduzione riservata — ■

Cosa succede con la Dac 8

DATASTAMPA6901

DATASTAMPA6901

- Per la prima volta, anche le criptoattività saranno soggette a rendicontazione: i fornitori di servizi (Casp) dovranno comunicare saldi, operazioni e identità dei titolari
- I ruling fiscali che superano 1,5 milioni di euro e coinvolgono soggetti esteri saranno notificati automaticamente alle autorità degli altri Stati Ue
- L'Italia dovrà condividere tutte le informazioni fiscali su stipendi, pensioni, redditi immobiliari, assicurazioni e compensi da amministratore
- Dal 2028 sarà obbligatorio indicare il TIN (codice fiscale estero) in tutti i flussi informativi; dal 2030 sarà integrato in modo sistematico
- Chi non collabora o omette informazioni rischia sanzioni fino a 15.000 euro per singola violazione e, per i Casp, la revoca della registrazione